

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 921)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 827)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Cinistro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la
Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano,
conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

**CONVENZIONE MONETARIA
TRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
E LA REPUBBLICA ITALIANA**

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo giunta a scadere quella sottoscritta il 31 luglio 1962, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finché sarà in vigore la presente Convenzione.

ART. 2.

Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

ART. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

ART. 4.

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

ART. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a venti milioni di pezzi.

ART. 6.

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà altresì coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

ART. 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

ART. 8.

La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

ART. 9.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Essa resterà in vigore per dieci anni con effetto dal 1° gennaio 1971, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO nella Città del Vaticano, in duplice originale, il nove agosto millenovecentosettantuno:

*Per lo Stato
della Città del Vaticano*

GIOVANNI CARD. VILLOT

*Per la
Repubblica italiana*

GIAN FRANCO POMPEI